



LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE «A. Sorbelli» • ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE «G. A. Cavazzi»
via Matteotti 2/4 – 41026 Pavullo nel Frignano (Modena) • tel 0536-20366/20257 • fax 0536-21164
email <cavazzi@cimone.it> <mois004004@pec.istruzione.it> • web <www.cavazzisorbelli.it> • c.f. 83000140364
sede associata «A. Barbieri» via Tamburò 53 – 41027 Pievepelago (Modena) • tel 0536-790084 • fax 0536-72180

Al personale scolastico
AL RSPP
Al Medico competente
Al RLS
Albo

VISTO Verbale CTS n. 31 del 25 giugno 2021;

VISTO Verbale CTS n. 34 del 12 luglio 2021;

VISTO Decreto Ministeriale n. 257/2021 del 5 agosto 2021 “Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”

VISTO Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

VISTO Circolare Ministero Salute 04 agosto 2021 n.0035309 “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti- COVID”

VISTO Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

VISTO Parere tecnico MIUR n. 1237 del 13 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Parere tecnico”

VISTO Protocollo d’ intesa MIUR per “garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico 2021/22)” del 14 agosto 2021.

Oggetto: informativa avvio a. s. 2021-22 – disposizioni normative e legislative

Con la presente informativa si comunica a tutto il Personale scolastico dell’IIS Cavazzi quanto stabilito dal DL 111 del 6 agosto 2021, e da ulteriori fonti normative ad esso collegata, in merito agli obblighi e alle disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022, nonché alle misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e si richiamano le disposizioni normative e legislative, in particolare:

- Il Piano Scuola a. s. 2021/22 fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell’istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi. Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.
 - Nella “Premessa” si riflette sulla importanza di assicurare a tutti la ripresa in presenza per il nuovo anno scolastico, e con essa il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale degli studenti, auspicando una ripresa per il Paese tutto. In considerazione della copertura vaccinale, anche il CTS ritiene necessario assicurare la didattica in presenza, utilizzando distanziamento e tenendo conto dell’obbligo di indossare le mascherine di tipo chirurgico nei locali al chiuso;
 - distanziamento di almeno un metro, ove possibile (due metri dal docente) - senza deroghe in situazioni in cui non è previsto l’uso di mascherina (es. durante la consumazione di cibi e bevande) -, obbligo di

mascherina nei locali chiusi (di tipo chirurgico o di comunità; di tipo chirurgico ove non è possibile rispettare il distanziamento e per il personale scolastico, o, per lo stesso, eventualmente FFP2 o altro dispositivo, ove previsto, sempre per il personale scolastico), gruppi stabili, e, in caso di positività, sanificazione dei locali, se non sono passati sette giorni, a cura del personale scolastico.

- screening dei casi/gestione di casi possibili, probabili, confermati: non sono previste misure di screening all'accesso a scuola. I casi invece vengono gestiti in collaborazione con l'Autorità sanitaria territorialmente competente. Il CTS, nel verbale n.39 del 5 agosto 2021, prevede, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati, una quarantena precauzionale di **sette giorni**, valutando se essi hanno completato o meno il ciclo vaccinale, con test diagnostico di esito negativo a fine quarantena.
- Scienze motorie: per il CTS, nelle zone bianche, l'attività sportiva può essere svolta senza mascherina con il distanziamento di due metri negli spazi aperti, e negli spazi chiusi, con le stesse modalità, mantenendo areati i locali. Per quanto riguarda le tipologie di attività, in zona bianca sono possibili attività individuali, soprattutto consigliate nelle palestre al chiuso; in zona gialla e arancione è raccomandata l'attività individuale. In zona arancione le Istituzioni scolastiche possono interrompere le concessioni per le attività di soggetti esterni, attuabili in zona bianca e gialla dietro chiare convenzioni stipulate per la pulizia.
- cura degli ambienti: il CTS ritiene che gli ambienti debbano essere sempre ventilati e che ci debba essere sempre la igienizzazione delle mani.
- Governance: è necessario **che tutto il personale scolastico prevenga assembramenti e vigili le operazioni relative a ingresso, uscita e ricreazione degli studenti**. Ogni singola Prefettura, in coerenza con i tavoli prefettizi convocati prima dell'inizio dell'anno scolastico e con propria ordinanza dovrebbe operare per raccordare orari scolastici e orari dei trasporti.
- Il D.L. 111/2021 dispone che:
 - le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
 - permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica: divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
 - è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
 - sono esonerati dall'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie i soggetti con patologie incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
 - ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
 - dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass)**; per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste "sanzioni" sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.
 - salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, **tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire** a richiesta il proprio **Green Pass (GP) o Certificazione verde**.
 - l'avvenuta verifica dovrà essere attestata attraverso elenchi recanti nome e cognome del personale verificato, esito della verifica, data e ora della verifica (sono i dati che vengono restituiti dall' app Verifica C19);

Qualora il dipendente dichiara di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un *pubblico ufficiale* nell'esercizio delle proprie funzioni:

- **non** può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- **risulta assente ingiustificato** con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
- è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "**mancata presa di servizio**" a legislazione e normativa vigente.

Per **ottenere il GP** occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 (il GP vale dodici mesi dalla data della diagnosi);
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Il personale scolastico che per qualsiasi ragione non si sottoporrà a vaccinazione entro il primo settembre e non risulterà guarito dal Covid negli ultimi dodici mesi dalla data della diagnosi, dovrà obbligatoriamente sottoporsi a test molecolare o antigenico rapido ogni 48 ore, a proprie spese.

I tamponi gratuiti sono forniti esclusivamente ai lavoratori fragili, esenti da certificazione covid, come da circolare del Ministero della Salute del 5 agosto, ossia per coloro che per certificati motivi di salute non possono sottoporsi a vaccinazione.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

La verifica del GP

Sarà attiva a breve una piattaforma informatica predisposta dal Miur e gestita dal personale di segreteria delle scuole al fine di verificare i Green pass del personale, aggirando i controlli all'ingresso e verificandone la durata. Il controllo avverrà tramite incrocio dei dati: codice fiscale e dati sanitari collegati. Il risultato che darà l'applicazione sarà soltanto quello della validità del pass, senza fornire ulteriori dettagli. Intanto si procederà tramite apposita APP *VerificaC19*.

La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

L'App *VerificaC19* legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

L'App *VerificaC19* applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

L'App *VerificaC19* mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Poiché l'APP *VerificaC19* è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 365 giorni (1 anno) dall'ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR-CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Pavullo,30.08.2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Graziosi

[Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]